

Roma, 20 febbraio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0002606

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consorzio fra imprese e fornitura attività di consulenza e servizi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale riguardo alla possibilità per un consorzio fra imprese esercenti attività di *catering, banqueting* e ristorazione di fornire direttamente alle imprese consorziate servizi di consulenza specializzata per la gestione e la organizzazione di quest'ultime, nonché il servizio di gestione dei ricevimenti o di parte di essi eseguito attraverso l'impiego dei dipendenti del consorzio stesso.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2602 c.c., con il contratto di consorzio più imprenditori, che agiscono nel medesimo settore, istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, al fine di realizzare maggiori profitti attraverso l'unione delle risorse a disposizione delle imprese coinvolte nel consorzio stesso.

Il contratto di consorzio può essere inquadrato, dunque, tra i c.d. contratti di organizzazione aventi lo scopo di servire altri rapporti o soggetti per potenziarli e renderli più funzionali. In tal senso il contratto di consorzio riveste carattere strumentale ed accessorio in quanto presuppone altre organizzazioni imprenditoriali, alle quali servire e in funzione delle quali è costituito.

Una distinzione rilevante a livello sostanziale è quella tra consorzi con sola attività interna e consorzi destinati a svolgere anche attività esterna. In entrambi i casi si da luogo alla creazione di una organizzazione comune, ma nei consorzi con sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Invece, nei consorzi con attività esterna le parti prevedono

l'istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate. In tal caso, il consorzio assumerà la qualità di vero e proprio imprenditore (cfr. art. 2612 c.c.).

Quale centro autonomo di rapporti giuridici, il consorzio costituisce una forma associativa del tutto peculiare, dotato di autonomia patrimoniale nell'ipotesi in cui, come detto, svolga attività a rilevanza esterna.

Pertanto, anche se non è costituito in forma di società, esso può certamente acquisire le vesti di datore di lavoro ed avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.

Il consorzio, dunque, in qualità di imprenditore può ben fornire servizi di consulenza specializzata o di altro tipo alle imprese consorziate per la gestione e l'organizzazione delle stesse, ma ciò deve avvenire necessariamente nell'ambito di un contratto di appalto genuino che presenti tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge ed enucleati dalla giurisprudenza (organizzazione imprenditoriale, rischio d'impresa, esercizio del potere direttivo, impiego di capitali, macchine e attrezzature, ecc.).

In particolare, deve essere riscontrabile un'autonoma organizzazione funzionale e gestionale del servizio finalizzata allo specifico risultato produttivo, che non si traduca nella mera gestione amministrativa del lavoro (cfr. Cass. 21 luglio 2006, n. 16788).

La Cassazione (cfr. sent. cit.) ha precisato, inoltre, con riferimento agli appalti interni – caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – che il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste *“tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”*.

Alla luce di quanto sopra argomentato e in risposta al quesito avanzato, il consorzio può certamente eseguire veri e propri servizi a favore delle società consorziate, finanche i servizi di gestione dei ricevimenti o di parte di essi, tuttavia l'ordinamento non contempla, neppure in caso di consorzio rispetto alle imprese consorziate, alcuna eccezione alla disciplina in tema di somministrazione professionale di manodopera di modo il consorzio potrà svolgere legittimamente tali attività purché, con riferimento alle specifiche modalità di effettuazione della prestazione, si riscontrino tutte le caratteristiche prescritte dall'ordinamento per un appalto genuino.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CC/SC